

Il «caleidoscopio» delle confische

1 Distinzione in base ai presupposti sostanziali

Nel nostro ordinamento le confische si **distinguono** innanzitutto sul piano dei **presupposti sostanziali**. Esistono infatti:

- a) le confische derivanti da **illecito amministrativo** (ad es., l'art. 20, comma 3, legge 24 novembre 1981, n. 689);
- b) le confische relative alla **responsabilità amministrativa** degli enti (artt. 6, 15, 19 e 23 d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231);
- c) la confisca di **prevenzione** (art. 24 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159);
- d) le confische **derivanti da reato**, a loro volta etichettate dal legislatore come **pene accessorie** (ad es., la confisca del pescato ai sensi dell'art. 9 legge 9 gennaio 2021, n. 4), oppure come **misure di sicurezza** (ad es., l'art. 240 c.p.), o ancora come **misure amministrative** (ad es., l'art. 244-ter d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, che regola il “Procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative accessorie della confisca amministrativa e del fermo amministrativo in conseguenza di ipotesi di reato”).

Il «caleidoscopio» delle confische

2

Le diverse ipotesi di confisca

L'archetipo del diritto penale patrimoniale «classico» — **la confisca di cui all'art. 240 c.p.** — è stato abbandonato in favore di **forme più incisive ed efficaci**:

1. la confisca **per equivalente o di valore** (con natura eminentemente sanzionatoria);
2. la confisca del **sottosistema penale di prevenzione** (di natura non penale e assimilabile a quella di misura di sicurezza);
3. la confisca penalistica di **sproporzione** (con natura di **misura di sicurezza atipica**) (il riferimento è alla confisca obbligatoria di cui all'art. 12-*sexies* d.l. 8 giugno 1992, n. 306 conv. in legge 7 agosto 1992, n. 356).

Il «caleidoscopio» delle confische

3

Le diverse ipotesi di confisca in base all'oggetto

- a) la confisca di **beni strumentali e di proventi del reato** (macrocategoria comprendente **prezzo e profitto del reato**);
 - **confisca facoltativa** delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, nonché il prodotto e il profitto del reato;
 - **confisca obbligatoria** del prezzo del reato, dei “beni e degli strumenti informatici e telematici” utilizzati per la commissione di alcuni reati, dei beni che ne costituiscono il profitto o il prodotto, e infine, delle c.d. cose intrinsecamente criminose, “la fabbricazione, l’uso, il porto, la detenzione o l’alienazione delle quali costituisce il reato
- b) la confisca di **valore o per equivalente**; [che riguardano beni di valore corrispondente ai proventi effettivamente scaturiti dal reato e non più suscettibili di confisca diretta]
- c) la confisca estesa anche **ad altri beni** che l'autorità giudiziaria stabilisca quali proventi di altri reati;
- d) la confisca che ha come obiettivo il **fittizio trasferimento** dei proventi del reato.

Il «caleidoscopio» delle confische

4 Confisca «senza condanna»

- **confisca di prevenzione** del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (C.d. codice antimafia) che — oramai **sganciata dal requisito dell'attualità della pericolosità sociale** del proposto— è un provvedimento ablativo (anche) di interi complessi patrimoniali;
- **confisca di sproporzione**, di cui all'art. 12-sexies, d.l. 8 giugno 1992, n. 306, con riferimento alla quale la qualifica soggettiva di **condannato per certi reati** è sufficiente a fondare una **presunzione di colpevolezza** con riferimento **ad altri presunti reati commessi in passato**, mai accertati e produttivi di un presunto guadagno illecito che, per l'effetto, è confiscato al patrimonio dello Stato.
- **confisca ai sensi del comma 5 dell'art. 6 del d.lg. 231/2001** che assume un carattere del tutto incoerente con il dettato dell'art. 19, strutturato sull'accertamento pieno di responsabilità dell'ente, derivante da una sentenza di condanna.
- **confisca senza condanna di creazione giurisprudenziale**, finalizzata a contrastare il maturarsi della **prescrizione** prima della **pronuncia definitiva di condanna**.

Il «caleidoscopio» delle confische

5

Garanzie *versus* efficienza: forme speciali di confisca

Con particolare riferimento a quelle forme di criminalità che si strutturano in organizzazioni complesse costituzionalmente illecite, vale a dire la criminalità organizzata di stampo mafioso, il legislatore ha fatto ricorso a **due forme speciali di confisca**

una *ante delictum*, la **confisca di prevenzione** (art. 16 ss. d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159)

l'altra *post delictum*, la **confisca speciale** di proventi derivanti da gravi reati (art. 12-*sexies* d.l. 8 giugno 1992, n. 306).

Il «caleidoscopio» delle confische

6

La confisca di imprese e di partecipazioni sociali

Il problema del reimpiego di proventi di origine illecita ha posto peculiari problemi allorché ciò sia avvenuto in **un'attività imprenditoriale**.

confisca avente ad oggetto
partecipazioni sociali totalitarie

confisca avente ad oggetto
**partecipazioni sociali non
totalitarie**

l'impresa "mafiosa"

**l'impresa «a partecipazione
mafiosa»**

Il «caleidoscopio» delle confische

7

Rapporti tra confisca di prevenzione e confisca disposta nel procedimento penale

Autonomia dei due sistemi: procedimento penale e procedimento di prevenzione possono instaurarsi parallelamente e indipendentemente l'uno dall'altro, come si ricava dall'**art. 29 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159**, secondo cui l'azione di prevenzione può essere esercitata anche indipendentemente dall'esercizio dell'azione penale; conseguentemente sequestro e confisca possono essere disposti anche contemporaneamente nelle due diverse sedi.

confisca avente ad oggetto
partecipazioni sociali totalitarie

confisca avente ad oggetto
partecipazioni sociali non
totalitarie

l'impresa "mafiosa"

**l'impresa «a partecipazione
mafiosa»**